

L'ACCERTAMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ESTINTA E POI FALLITA DEVE ESSERE NOTIFICATO AI SOCI

di LORENZO GAMBI

SOMMARIO: 1. Il caso trattato alla Cassazione.- 2. Gli effetti giuridici della cancellazione della società.- 3. Il fallimento intervenuto dopo l'accertamento notificato ai soci della società estinta.- 3. Considerazioni conclusive.-

1. Il caso trattato alla Cassazione

Una società di capitali era dichiarata fallita entro l'anno dalla data della propria cancellazione dal Registro delle imprese, *ex art. 10 l. fall.*

Dopo la cancellazione, ma prima della sentenza dichiarativa di fallimento, l'Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento in materia d'imposte dirette ai soci della società, *iure successionis*.

I soci impugnavano l'avviso di accertamento con separati ricorsi i quali, previa riunione, venivano respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Padova.

Avverso la decisione di primo grado i soci proponevano appello avanti la Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale accoglieva il gravame.

I giudici di seconde cure, con riferimento al tema che qui interessa, ritenevano che una volta intervenuto il fallimento l'Ufficio avrebbe dovuto annullare l'accertamento notificato ai soci, rimettendolo nei confronti del curatore, unico soggetto legittimato a rappresentare il contribuente sottoposto a procedura concorsuale.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione censurando l'assunto della CTR del Veneto secondo il quale, una volta apertosi il concorso, la società contribuente, per quanto già cancellata dal Registro delle imprese, dovesse essere considerata nuovamente "esistente".

Secondo l'ente erariale, pertanto, la pretesa fiscale non doveva essere "nuovamente" fatta valere nei confronti del curatore fallimentare, e concludeva per la legittimità dell'originaria notifica nei confronti dei soci.

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento¹, ha accolto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, ritenendo che al momento in cui era stato notificato l'avviso di accertamento ai soci, gli stessi erano stati correttamente individuati, sotto il profilo della legittimazione passiva, quali soggetti cui fosse riferibile il debito di pertinenza della società estinta.

2. Gli effetti giuridici della cancellazione della società

La scansione dei fatti :

- 20 febbraio 2012, cancellazione della società
- 17 ottobre 2012, notifica dell'accertamento ai soci
- 15 febbraio 2013, fallimento della società,

induce ad effettuare un preliminare, sintetico approfondimento sugli effetti giuridici correlati alla estinzione delle società di capitali.

L'art. 2495, comma 2, c.c. dispone che dopo la cancellazione della società dal Registro imprese i creditori possano far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, nei limiti di quanto dagli stessi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, oltreché nei confronti dei liquidatori, in caso di colpa.

L'estinzione di una società di capitali determina un effetto di tipo successorio: le obbligazioni aziendali non si estinguono con la cancellazione dell'impresa dal Registro delle imprese, ma si trasferiscono ai soci, nei limiti fissati dalla norma sopra richiamata.

Secondo il consolidato insegnamento della Cassazione, una diversa interpretazione - ovvero che alla cancellazione della società consegua l'estinzione dei debiti non soddisfatti - permetterebbe *“al debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno le garanzie prestate da terzi che a quei debiti accedano), ciò che pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione”*.²

Peraltro, il fenomeno successorio in capo ai soci si verifica a prescindere tanto dall'esistenza, quanto dall'ammontare dell'attivo patrimoniale che risulti dal bilancio finale di liquidazione redatto ed approvato *ex art. 2492 c.c.*

Le attività distribuite ai soci rappresentano solo il presupposto - oltreché la misura - della loro responsabilità patrimoniale, non rilevando ai fini dell'assunzione della qualità di successori della società estinta, effetto - quest'ultimo - che si verifica in ogni caso.

In questo senso, secondo la Suprema Corte, il fatto che *“i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto in base al bilancio finale di*

¹ Cass. Civ., Sez. V, 20 gennaio 2022, n. 1689.

² Cass. Civ., Sez. Un., 12 marzo 2013, nn. 6070-6072.

liquidazione non è dirimente ai fini della esclusione dell'interesse ad agire del Fisco".³

E ciò dal momento che l'Amministrazione finanziaria può avere interesse ad accertare il proprio diritto alla pretesa tributaria: si pensi, ad esempio, al caso in cui alcuni beni e/o diritti aziendali non siano stati ricompresi nel bilancio finale di liquidazione.

Tali *assets*, con la cancellazione della società dal Registro imprese, si trasferiscono di diritto in capo ai soci, in regime di contitolarità e/o di comunione indivisa,

La suddetta circostanza legittima l'interesse dell'Amministrazione finanziaria ad ottenere un titolo - l'avviso di accertamento legalmente notificato - che le consenta di far valere la pretesa fiscale verso i soci della società estinta (concetto "dinamico" di interesse ad agire).⁴

3. Il fallimento intervenuto dopo l'accertamento notificato ai soci della società estinta

Abbiamo visto che nel caso in esame la sentenza dichiarativa di fallimento è intervenuta, *ex art. 10 l. fall.*, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ai soci della società estinta.

Considerato che il fallimento è intervenuto dopo i sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell'accertamento ai soci, si deve presumere che al momento dell'apertura del concorso gli stessi avessero già ritualmente impugnato l'atto impositivo avanti al giudice tributario.

La questione è dunque se il fallimento della società estinta sia idoneo a far venire meno la soggettività/legittimità passiva dei soci con riferimento al procedimento tributario dagli stessi azionato.

Ciò implica una valutazione della portata del sopra richiamato art. 10 l. fall.: l'imprenditore, individuale e collettivo, può essere dichiarato fallito entro l'anno dalla cancellazione qualora l'insolvenza si sia manifestata prima di tale momento ovvero entro l'anno successivo.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'art. 10 l. fall. rappresenta un'eccezione al principio generale secondo cui la dichiarazione di fallimento fa venire meno la capacità di stare in giudizio della società estinta, con conseguente necessità di interruzione del procedimento.

Il richiamato art. 10 limita la propria portata applicativa all'ambito del concorso, facendo sì che laddove una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, *"tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento, quanto le eventuali successive fasi d'impugnazione continuino*

³ Cass. Civ., Sez. V, 7 aprile 2017, n. 9094.

⁴ *Contra*, Cass. Civ., Sez. V, 22 luglio 2016, n. 15218, secondo la quale la mancanza di responsabilità patrimoniale in capo ai soci per non avere gli stessi beneficiato di alcun riparto di attivo in ambito di bilancio finale di liquidazione sarebbe idonea a far ritenere non sussistente un autonomo interesse ad agire verso i soci da parte dell'Amministrazione finanziaria.

a svolgersi nei confronti della società (e, per essa, del suo legale rappresentante)”.⁵

È dunque solo nel contesto della procedura concorsuale maggiore che permane la legittimazione processuale della società estinta, in persona del proprio legale rappresentante.⁶

La natura eccezionale - e derogatoria - dell'art. 10 l. fall. fa sì che in ambiti diversi rispetto al concorso, quale quello che interessa il contenzioso tributario, il fallimento della società intervenuto nell'anno dalla cancellazione non determina il venir meno della soggettività passiva dei soci, né della loro legittimazione processuale.

In questo quadro, la sentenza della CTR del Veneto ha erroneamente considerato “reviviscente”, con riferimento ai profili tributari, la società estinta per effetto del successivo fallimento, andando oltre “*il limitato ambito entro la quale la previsione ex art. 10 l. fall. deve trovare applicazione, non potendosi ritenere che tale previsione abbia la finalità di ricostituire una legittimazione passiva tributaria della società estinta e fallita entro l'anno che, in forza dell'art. 2495 c.c., è configurabile solo nei confronti dei soci, a titolo successorio*”.⁷

4. Considerazioni conclusive

Nel caso in esame la sentenza dichiarativa di fallimento della società cancellata è stata emessa in pendenza di un procedimento tributario avviato dai soci destinatari di un accertamento già inerente la posizione reddituale della società.

Laddove, al contrario, il fallimento fosse intervenuto in pendenza di un contenzioso fiscale a suo tempo promosso dalla società prima della propria cancellazione dal Registro delle imprese, si sarebbe verificata una causa interruttiva del giudizio.

In questo caso, vi sarebbe stata per l'Erario la necessità di integrare il contraddittorio con la chiamata in causa dell'intera compagine sociale: trattandosi di un rapporto giuridico tributario relativo alla società estinta, si sarebbe verificato un effetto successorio con conseguente ricaduta sull'intero corpo sociale della medesima società.

⁵ Cass. Civ., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070.

⁶ Si veda, in questo senso, Cass. Civ., Sez. I, 5 novembre 2010, n. 22547, secondo la quale in ambito di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal Registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore il quale, pur dopo la cancellazione, è legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ex art. 18 l. fall.

⁷ Cass. Civ., Sez. V, 20 gennaio 2022, n. 1689.

Civile Sent. Sez. 5 Num. 1689 Anno 2022

Presidente: VIRGILIO BIAGIO

Relatore: TRISCARI GIANCARLO

Data pubblicazione: 20/01/2022

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22738 del ruolo generale dell'anno 2015
proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

- *ricorrente* -

contro

Investimenti 34 s.r.l., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Manuele Molinari e Paolo Gemelli,
per procura speciale in calce al controricorso, elettivamente

430
2021

SE

domiciliata in Roma, via P. Mercuri, n. 8, presso lo studio di quest'ultimo difensore;

- *controricorrente* -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 1052/26/2015, depositata in data 15 giugno 2015;

udita la relazione svolta in data 12 ottobre 2021 dal Consigliere Giancarlo Triscari, ai sensi dell'art. 23, comma 8bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Alberto Celeste, nonché le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale Dott. Alberto Cardino, con le quali è stato chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

lette la memoria e le conclusioni scritte della controricorrente.

Fatti di causa

Dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato rispettivamente a Investimenti 34 s.r.l., titolare della quota del 90% della società Rolando s.r.l., nonché ai due soci Daniele (amministratore della Investimenti 34 s.r.l.) e Monica Adele, degli avvisi di accertamento con i quali aveva contestato il maggior reddito non dichiarato della società Agenzia Rolando s.r.l., di cui gli stessi erano soci, in conseguenza della cancellazione della suddetta società dal registro delle imprese; avverso l'atto impositivo Daniele, in nome proprio e a nome della società, nonché Monica Adele, avevano proposto separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria provinciale di Padova; avverso la decisione del giudice di primo grado avevano proposto appello Daniele, in proprio e a nome della società, e Monica Adele.

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello, in particolare ha ritenuto che: ai fini della decisione, dovevano essere considerate e definite separatamente le posizioni relative alla società Investimenti 34 s.r.l. (rappresentata da [redacted] Daniele) rispetto a quella di [redacted] Monica Adele; con riferimento alla società, la circostanza che la società Agenzia Rolando s.r.l. (di cui la prima era socia), sebbene cancellata dal registro delle imprese, era stata dichiarata fallita entro l'anno dalla cancellazione, comportava che la sua rappresentanza doveva essere attribuita al curatore del fallimento, sicchè l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto annullare l'avviso di accertamento notificato a Investimenti 34 s.r.l. e rimetterlo nei confronti del fallimento.

L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi, cui ha resistito la controricorrente depositando controricorso, illustrato con successiva memoria.

Con ordinanza del 14 maggio 2021 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la trattazione alla pubblica udienza, per l'esame della questione della integrità del contraddittorio e degli effetti della dichiarazione di fallimento, avvenuta entro l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 10, legge fallimentare, ai fini della legittimità dell'avviso di accertamento fatto valere, iure successionis, nei confronti dei soci della società, in data antecedente alla dichiarazione di fallimento.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell'art. 2495, cod. civ., e dell'art. 10, r.d. 267/1942, per avere ritenuto che, essendo stato dichiarato il fallimento della società Agenzia Rolando s.r.l., sebbene già cancellata dal registro delle imprese, la stessa doveva essere considerata nuovamente esistente, sicchè la pretesa doveva essere fatta valere nei confronti

del curatore del fallimento, con conseguente illegittimità della pretesa fatta valere nei confronti dei soci.

Il motivo è fondato.

La questione di fondo del presente motivo di ricorso attiene alla sussistenza o meno della legittimazione passiva della società Investimenti 34 s.r.l., la quale, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese della società Agenzia Rolando s.r.l. in data 20 febbraio 2012, aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento quale socia della suddetta società.

La peculiarità della vicenda in esame deriva dal fatto che l'Agenzia delle entrate, essendo intervenuta in data 20 febbraio 2012 la cancellazione della società, aveva notificato in data 17 ottobre 2012, come detto, l'avviso di accertamento alla società Investimenti 34 s.r.l. nella sua qualità di socia, ma, in data 15 febbraio 2013, la società Agenzia Rolando s.r.l. era stata dichiarata fallita.

Pertanto, al momento in cui è stato notificato l'avviso di accertamento a Investimenti 34 s.r.l., la stessa era stata correttamente individuata quale soggetto passivo del debito tributario gravante sulla società Agenzia Rolando s.r.l..

Tale considerazione muove dall'applicazione del consolidato orientamento di questa Corte in ordine alle conseguenze che derivano sui rapporti originariamente facenti capo alla società estinta a seguito della cancellazione dal registro, ai sensi dell'art. 2495 cod. civ. (nel testo, applicabile nel caso di specie *ratione temporis*, risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003).

In particolare, si è affermato il principio che, a seguito dell'estinzione della società, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, *pendente societate*, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i

debiti sociali (Cass. Civ., 24 giugno 2021, n. 18260; Cass., Sez. U, 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072).

A ciò va aggiunto, inoltre, che, in sede di accertamento, l'effettiva liquidazione e ripartizione dell'attivo e, prima ancora, ovviamente, la sua sussistenza, se costituisce fondamento sostanziale e misura, nonché limite, della responsabilità di ciascuno dei successori, non può però anche ritenersi presupposto della assunzione, in capo al socio, della qualità stessa di successore e, correlativamente, della legittimità della notifica nei confronti del medesimo dell'atto impositivo.

Sul punto, deve seguirsi l'orientamento di questa Corte secondo cui i principi affermati dalle Sezioni Unite individuano sempre nei soci coloro che son destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all'esito della liquidazione, indipendentemente, dunque, dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione (Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094).

Ciò precisato, si pone, tuttavia, la questione se il successivo fallimento della suddetta società (entro l'anno dalla estinzione), intervenuto prima della instaurazione del giudizio di primo grado, possa avere rilievo ai fini della valutazione del venire meno della soggettività passiva di Investimenti 34 s.r.l., profilo che implica l'esame del contenuto della previsione di cui all'art. 10, legge fallimentare, secondo cui: *«Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo»*.

In realtà, l'esatta portata della previsione normativa in esame e, soprattutto, l'incidenza della stessa ai fini della considerazione dell'eventuale venire meno della legittimità della pretesa fatta valere nei confronti del socio, a titolo successorio, dopo la estinzione della società ma prima della dichiarazione di fallimento, risulta chiarita dalla pronuncia di questa Corte a Sez. Un. 12 marzo 2013, n. 6070.

In particolare, con la suddetta pronuncia è stato precisato che il venire meno della capacità di stare in giudizio della società estinta, con conseguente necessità di interruzione del processo e successiva riassunzione o prosecuzione, trova una peculiare eccezione nella previsione di cui all'art. 10, legge fallimentare, *«come tale destinata ad operare sono nello stretto ambito in cui il legislatore la ha prevista - con riguardo alla disciplina del fallimento. La possibilità, espressamente contemplata dalla L. Fall., art. 10, che una società sia dichiarata fallita entro l'anno dalla sua cancellazione dal registro comporta, necessariamente, che tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnazione continuino a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante), ad onta della sua cancellazione dal registro; ed è giocoforza ritenere che anche nel corso della conseguente procedura concorsuale la posizione processuale del fallito sia sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava (si veda, in argomento, Cass. 5 novembre 2010, n. 22547). E' una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento concorsuale un soggetto ormai estinto (come del resto accade anche per l'imprenditore persona fisica che venga dichiarato fallito entro l'anno dalla morte) e dalla quale non si saprebbero trarre argomenti sistematici da utilizzare in ambiti processuali diversi»*.

Sicché, la suddetta eccezione, che attribuisce, per *fictio iuris*, alla società estinta la legittimazione processuale, va considerata solo entro la specifica disciplina della procedura fallimentare, consentendo alla suddetta società di essere considerata parte processuale nel procedimento per dichiarazione di fallimento nonché nelle eventuali successive fasi impugnazione, senza che, tuttavia, da questo limitato ambito di applicazione possano derivare conseguenze anche in ambiti processuali diversi, qual è quello in esame.

In sostanza, il limitato ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 10, legge fallimentare, non legittima la considerazione che il

sopravvenuto fallimento della società estinta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese comporti il venire meno della soggettività passiva del socio della società estinta e, correlativamente, della sua legittimazione processuale, essendo questo la "giusta parte" del processo instaurato avverso l'avviso di accertamento allo stesso correttamente notificato quale successore. La pronuncia censurata, quindi, non è conforme ai suddetti principi, avendo erroneamente ritenuto che la previsione di cui all'art. 10, legge fallimentare, comporti una "reviviscenza" della società con effetti che andrebbero oltre il limitato ambito entro la quale la specifica previsione in esame, come visto, deve trovare applicazione, non potendosi ritenere che, invero, la medesima previsione abbia la finalità di ricostituire una legittimazione passiva tributaria della società, estinta e fallita entro l'anno, che, invero, in forza dell'art. 2495, cod. civ., è configurabile solo nei confronti dei soci, a titolo successorio.

Né può, per completezza, ritenersi che sia corretta la considerazione espressa dalla controricorrente nelle conclusioni scritte in ordine al difetto di integrità del contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, per essere stato l'atto impositivo notificato alla sola società e non anche agli altri due soci.

Occorre, invero, distinguere tra il potere impositivo che può essere esercitato dall'amministrazione finanziaria a seguito della cancellazione ed estinzione della società di capitali e l'eventuale sopravvenienza, in corso di giudizio, dell'effetto estintivo della società.

Nel primo caso, cui è riconducibile la presente controversia, quel che si verifica è che, estintasi la società di capitali, s'instaura tra i soci medesimi, ai quali pertengono i diritti o i beni originariamente facenti capo alla società, un regime sostanziale di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

gr

In questo ambito, l'amministrazione finanziaria non è tenuta a notificare l'avviso di accertamento necessariamente nei confronti di tutti i soci, potendo la pretesa essere fatta valere nei confronti dell'uno o dell'altro socio, senza che si determini una questione di invalidità dell'avviso di accertamento ove lo stesso non sia stato notificato a tutti i soci, poiché ciascun socio è contitolare, anche sul piano degli obblighi tributari, della posizione giuridica passiva del rapporto obbligatorio facente prima capo alla società, sicché il creditore può far valere nei confronti di ciascuno l'adempimento della prestazione divisibile già gravante sulla società, sebbene entro i limiti di cui all'art. 2495, cod. civ..

Problema diverso, invece, è quello in cui l'evento interruttivo si è verificato in corso di giudizio nel quale era parte la società, poiché è in questo caso soltanto che, invero, può porsi una questione di non integrità del contraddittorio ove non siano chiamati in giudizio tutti i soci della società estinta.

Invero, questa Corte ha più volte precisato, in aderenza a quanto affermato dalla Corte a Sez. Un. con la pronuncia sopra citata n. 6070/2013, che, qualora si tratti di un debito della società estinta, la successione interessa tutti i soci esistenti al momento della cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che, per effetto dell'estinzione dell'ente senza che il debito sia stato definito in sede di liquidazione, essi sono tutti destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società. Ne consegue che sussiste un litisconsorzio di natura processuale che si delinea al momento in cui uno solo dei soci agisca per, ovvero sia convenuto in luogo della società estinta. E ciò senza che rilevi la circostanza che l'ex socio di società di capitali risponde solo entro i limiti della propria partecipazione. Invero il litisconsorzio sussiste proprio perché l'obbligazione di pagamento dei debiti sociali non è solidale, altrimenti non avrebbe ragion d'essere. Invece tutti soci debbono essere chiamati nel giudizio affinché possano interloquire, ciascuno

gh

quale successore della società estinta e ciascuno nei limiti della propria quota di partecipazione.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ., per violazione dell'art. 24, d. lgs. n. 546/1997, per non avere pronunciato sulla eccezione da essa proposta di inammissibilità del motivo di appello, per novità della questione, con il quale la società aveva censurato la decisione di primo grado che aveva rigettato il motivo di ricorso con il quale la società aveva contestato la legittimità dell'atto impugnato in quanto emesso nei confronti della società Investimenti 34 s.r.l. e non della società Agenzia Rolando s.r.l. che, sebbene estinta, era stata dichiarata fallita.

Le considerazioni espresse in relazione al primo motivo di ricorso hanno valore assorbente del presente motivo.

In conclusione, è fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio alla Commissione tributaria regionale anche ai fini della liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, addì 12 ottobre 2021.

Il consigliere estensore

Giuseppe Triscari

Il Presidente

[Signature]